

### **Titolo**

Processo sportivo in genere – principi generali – regola del simultaneus processus - ratio

## **Descrizione**

Il processo sportivo deve tendenzialmente assicurare l'unitarietà dei procedimenti disciplinari riquardanti una medesima vicenda sostanziale; e ciò nell'interesse delle parti alla pienezza del contraddittorio e all'unitarietà delle attività istruttorie, evitando ogni artificioso e ingiustificato frazionamento delle azioni disciplinari in adesione al criterio generale del simultaneus processus, criterio che intende garantire la massima speditezza dei giudizi e mira a prevenire il rischio di possibili contrasti tra i giudicati. (SS.UU. n. 77/2020-2021). Tale è la ratio sottesa alla recente pronuncia di queste Sezioni unite n. 12/CFA/2022-2023 allorché è stata evidenziata - pur nella diversa materia dei tesseramenti - la necessità di assicurare una trattazione unitaria di procedimenti - in thesi - di competenza di diversi organi, attribuendone la relativa competenza ad un unico soggetto giustiziale onde ridurre sensibilmente (se non proprio escludere del tutto) il rischio di interpretazioni confliggenti e/o contraddittorie (n. 34/CFA/2022-2023/). L'affermazione del principio del simultaneus processus consente di preservare anche l'ulteriore (e non secondario) principio della massima speditezza della tutela giurisdizionale che costituisce peculiare ed insuperabile connotazione dell'ordinamento processuale sportivo (ex multis, CFA, SSUU, n. 2/CFA/2023-2024/D, secondo cui "La speditezza e la tempestività sono le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento processuale sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela pressoché immediate [...]") e che, specie in vicende di estrema delicatezza come quella oggetto del presente giudizio, impongono al sistema giustiziale sportivo di fornire immediati e tangibili riscontri alla richiesta di giustizia, onde non destare neanche il più lontano sospetto che possano essere adottate decisioni strumentalmente artificiose e dettate da intenti dilatori.".

# **Stagione Sportiva**

2023-2024

### Numero

n. 106/CFA/2023-2024/A

## **Presidente**

Torsello

# Relatore

Vitale

### Riferimenti normativi

art. 44 CGS

### **Provvedimenti**

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0106 CFA del 11 aprile 2024 (PF/omissis)